



ITALIA CONI

Copia Conforme all'originale
 Segreteria Organi Collegiali
 Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>53</u>	del <u>09 MAR. 2026</u>				
Oggetto: Federazione Italiana Kickboxing - Muay Thai - Savate - Shoot Boxe - Sambo MMA (FK): approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento di Giustizia, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del CONI.					
<u>Esecuzione:</u>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 25%; text-align: center; padding: 5px;">AG</td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> </tr> </table>	AG			
AG					
<u>Conoscenza:</u>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> </tr> </table>				
<u>Consegnata il:</u> _____					

LA GIUNTA NAZIONALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto del CONI;
- VISTO** lo Statuto della Federazione Italiana Kickboxing - Muay Thai - Savate - Shoot Boxe - Sambo - MMA;
- VISTI** i Principi Fondamentali degli Statuti FSN/DSA, i Principi di Giustizia Sportiva ed il Codice della Giustizia Sportiva CONI;



Deliberazione n.

53

Riunione del

09 MAR. 2026**VISTA**

la nota n.25 del 19 gennaio 2026 con la quale la Federazione Italiana Kickboxing - Muay Thai - Savate - Shoot Boxe - Sambo - MMA ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento di Giustizia deliberato dal Presidente Federale con deliberazione d'urgenza n.1/2026 del 19 gennaio 2026;

RILEVATO

che il testo del citato Regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto, ai Principi Fondamentali degli Statuti FSN/DSA, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva del CONI ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. 1), dello Statuto del CONI l'approvazione, ai fini sportivi, del testo del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Kickboxing - Muay Thai - Savate - Shoot Boxe - Sambo - MMA deliberato dal Presidente Federale con deliberazione d'urgenza n. 1/2026 del 19 gennaio 2026.

Il testo del Regolamento in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO**F.to Carlo Mornati****IL PRESIDENTE****F.to Luciano Buonfiglio**

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Direttore
Avv. Michele Signorini



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Statuti e Regolamenti

Allegato n. 1
Deliberazione n. 53
09 MAR, 2026

Roma, 25 febbraio 2026

Relazione per la Giunta Nazionale

Oggetto: Federazione Italiana Kickboxing - Muay Thai - Savate - Shoot Boxe Sambo - MMA (FK) - approvazione ai fini sportivi del Regolamento di Giustizia Sportiva ai sensi dell'articolo 7 comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Kickboxing - Muay Thai - Savate - Shoot Boxe - Sambo - MMA con nota n.25 del 19 gennaio 2026, ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento di Giustizia Sportiva deliberato dal Presidente Federale con deliberazione d'urgenza n.1/2026 del 19 gennaio 2026.

Il predetto Regolamento è stato emendato con la modifica a svariati articoli.

In particolare, si segnalano di seguito le variazioni di rilievo che sono state apportate al seguente articolato.

All'articolo 10, rubricato con Assunzione di sostanze vietate, è stato introdotto che in materia di doping si applicano le Norme Sportive Antidoping o le disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA.

All'articolo 33, rubricato con Radiazione, è stato inserito che anche i soggetti riabilitati vengono segnalati al CONI ed alle altre Federazioni Sportive Nazionali.

Agli articoli 45 e 46, rubricati rispettivamente con Amnistia ed Indulto, è stato fissato che per l'adozione dei predetti provvedimenti di clemenza è necessario il preventivo parere motivato del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport.

All'articolo 57, rubricato con Comunicazioni, è stato stabilito che la pubblicazione delle sentenze deve essere conforme alla legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali.

All'articolo 72, rubricato con Avvio del procedimento, è stato previsto che le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore.

All'articolo 80, rubricato con Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale federale, è stato inserito che nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato a circuito chiuso.



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Infine, all'articolo 100, rubricato con Provvedimenti del Collegio Arbitrale, è stato specificato che il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti del citato Collegio.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n.242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto, ai Principi Fondamentali degli Statuti FSN/DSA, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

La presente relazione è stata predisposta sulla base degli elementi noti forniti dalla Federazione.

IL SEGRETARIO**F.to Carlo Mornati**

Il Direttore
Avv. Michele Signorini



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Allegato n. 2

D. n. 53

09 MAR. 2026

**FEDERKOMBAT**

Monza, 19/01/2026
Prot. 25

Alla c.a. della
Giunta Nazionale del C.O.N.I.
Sua Sede

e dell'
**Ufficio Centrale Attività Giuridiche e
Regolamentazione Sportiva – C.O.N.I.**
Servizio Conformità Norme e Regolamenti Sportivi
Sua sede
statuti.regolamenti@coni.it

Oggetto: Trasmissione del nuovo Regolamento di Giustizia per l'approvazione ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l) dello Statuto del CONI

Spett.le Giunta, spett.le Ufficio,

Con la presente si trasmette, per le valutazioni di competenza e la conseguente approvazione ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l) dello Statuto del C.O.N.I., il nuovo testo del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe Sambo MMA - Federkombat, approvato con delibera d'urgenza nr. 1 del 19/01/2026.

L'adozione del nuovo Regolamento di Giustizia si è resa necessaria al fine di procedere a un complessivo aggiornamento della disciplina vigente, la cui ultima versione risaliva al 24 maggio 2016, in considerazione delle numerose modifiche normative che hanno interessato nel tempo l'Ordinamento Sportivo, nonché dell'esigenza di assicurare la piena conformità del testo allo Statuto Federale, alla legge, allo Statuto del CONI, ai Principi Fondamentali e agli ulteriori Regolamenti federali.

Il testo trasmesso recepisce i rilievi formulati dall'Ufficio Centrale Attività Giuridiche e Regolamentazione Sportiva – Servizio Conformità Norme e Regolamenti Sportivi del CONI, di cui all'atto prot. n. 38 del 13 novembre 2025, accogliendo i relativi emendamenti, come espressamente deliberato dal Consiglio Federale. All'uopo, si trasmette in allegato alla presente anche il testo modificato in modalità "Rev", con evidenza delle modifiche intervenute.

Si rappresenta, inoltre, che il Consiglio Federale ha conferito mandato al Presidente Federale di apportare eventuali ulteriori interventi che dovessero rendersi necessari all'esito delle verifiche dei competenti Uffici del CONI o di successive richieste della Giunta Nazionale, al fine di pervenire alla definitiva approvazione del Regolamento.



FEDERAZIONE ITALIANA KICKBOXING MUAY THAI SAVATE SHOOT BOXE SAMBO MMA

Via Alessandro Manzoni, 18 – 20900 – MONZA – MB – Italy – Tel. +39 039 321804

E-mail: segreteriaipresidenza@federkombat.it - segretario@federkombat.it - segreteria@federkombat.it

Pec: federazione@pec.federkombat.it - Web: www.federkombat.it - C.F. / P.IVA n. 07974780152



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

FK FEDERKOMBAT



Certi che il testo risponda ai criteri di conformità richiesti dall'Ordinamento Sportivo, si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento o approfondimento che si rendesse necessario.

Cordiali saluti.

Il Presidente Federale

Roberto Bergamini

Il Segretario Generale

S. Ruffini

All c.s.

h



FEDERAZIONE ITALIANA KICKBOXING MUAY THAI SAVATE SHOOT BOXE SAMBO MMA

Via Alessandro Manzoni, 18 – 20900 – MONZA – MB – Italy – Tel. +39 039 321804

E-mail: segreteriaipresidenza@federkombat.it – segretario@federkombat.it – segreteria@federkombat.it

Pec: federazione@pec.federkombat.it – Web: www.federkombat.it – C.F. / P.IVA n. 07974780152



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini**FEDERKOMBAT****DELIBERA D'URGENZA DEL PRESIDENTE FEDERALE**

N. 1 /2026 del 19/01/2026

Oggetto: Regolamento di Giustizia – trasmissione al CONI**IL PRESIDENTE FEDERALE**

VISTI lo Statuto e i Regolamenti Federali vigenti;

VISTI gli articoli 30, comma 8 e 32, comma 1, n. 27 e dello Statuto Federale;

VISTA la Delibera n. 121 del 26/09/2025 del Consiglio Federale con la quale è stato approvato il testo del Regolamento di Giustizia della Federazione e conferito espresso mandato al Presidente Federale di effettuare ulteriori interventi sul testo in linea con lo Statuto Federale e/o con la legge, lo Statuto del CONI, i Principi Fondamentali e gli ulteriori Regolamenti Federali, all'esito delle verifiche effettuate dai competenti Uffici del CONI, e quelli che l'esperienza segnala come necessari al fine di rendere il testo più fruibile, nonché per eventuali successivi emendamenti richiesti dal CONI, necessari per l'approvazione definitiva da parte della Giunta Nazionale;

CONSIDERATO che in data 13/10/2025 è stata trasmessa al CONI una prima proposta di modifica del Regolamento di Giustizia, corredata della relativa delibera, al fine di sottoporre il testo nel suo complesso alle valutazioni di competenza degli Uffici del CONI ed alla successiva approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. 1) dello Statuto del CONI;

CONSIDERATI i rilievi e le proposte di emendamento al testo del Regolamento di Giustizia della Federazione sollevati dall'Ufficio Centrale Attività Giuridiche e Regolamentazione Sportiva – Servizio Conformità Norme e Regolamenti Sportivi del CONI con atto protocollato al n. 38 del 13 novembre 2025 l'Ufficio;

VISTO il nuovo testo del Regolamento di Giustizia modificato a seguito delle proposte di emendamento di cui sopra, che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;

**FEDERAZIONE ITALIANA KICKBOXING MUAY THAI SAVATE SHOOT BOXE SAMBO MMA**

Via Alessandro Manzoni, 18 – 20900 – MONZA – MB – Italy – Tel. +39 039 321804

E-mail: segreteriaipresidenza@federkombat.it – segretario@federkombat.it - segreteria@federkombat.itPec: federazione@pec.federkombat.it - Web: www.federkombat.it – C.F. / P.IVA n. 07974780152FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini**FEDERKOMBAT**

CONSIDERATO che il nuovo testo del Regolamento di Giustizia dovrà essere trasmesso al CONI al fine di sottoporre le modifiche e il testo nel suo complesso alle valutazioni di competenza degli Uffici del CONI e alla successiva approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. 1) dello Statuto del CONI;

CONSIDERATA l'estrema urgenza di portare il testo all'approvazione definitiva da parte della Giunta Nazionale del CONI, per permettere di addivenire quanto prima alla pubblicazione del nuovo Regolamento.

Tutto ciò visto e considerato,

DELIBERA

- di approvare il nuovo testo del Regolamento di Giustizia della Federazione che, allegato alla presente Deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato alla Segreteria Federale di curarne la conseguente trasmissione al CONI, al fine di sottoporre le modifiche e il testo nel suo complesso alle valutazioni di competenza degli Uffici del CONI e alla successiva approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

La presente delibera, avente carattere d'urgenza, sarà sottoposta a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.


Il Segretario Generale


Il Presidente Federale



FEDERAZIONE ITALIANA KICKBOXING MUAY THAI SAVATE SHOOT BOXE SAMBO MMA

Via Alessandro Manzoni, 18 – 20900 – MONZA – MB – Italy – Tel. +39 039 321804

E-mail: segreteriaipresidenza@federkombat.it – segretario@federkombat.it – segreteria@federkombat.it

Pec: federazione@pec.federkombat.it – Web: www.federkombat.it – C.F. / P.IVA n. 07974780152



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

Allegato n. 3
D. n. 53
09 MAR. 2026



REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

FEDERKOMBAT

FEDERAZIONE ITALIANA
KICKBOXING MUAY THAI SAVATE SHOOT BOXE SAMBO MMA



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

h

Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe Sambo MMA

Regolamento Federale di Giustizia Sportiva

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 1 - <i>Ambito di applicazione - Principi Generali</i>	5
Art. 2 - <i>Norme di comportamento</i>	5
Art. 3 - <i>Responsabilità</i>	6
Art. 4 - <i>Pregiudiziale sportiva</i>	6
Art. 5 - <i>Obbligo di denuncia e Collaborazione</i>	7
TITOLO II - CODICE DISCIPLINARE.....	7
Art. 6 - <i>Frode sportiva</i>	7
Art. 7 - <i>Infrazione disciplinare</i>	8
Art. 8 - <i>Dichiarazioni lesive</i>	8
Art. 9 - <i>Illecito sportivo</i>	8
Art. 10 - <i>Assunzione di sostanze vietate</i>	9
Art. 11 - <i>Manifestazioni non autorizzate</i>	9
Art. 12 - <i>Rifiuto di assoggettamento ai Provvedimenti disciplinari</i>	9
Art. 13 - <i>Commutazione automatica delle sanzioni pecuniarie</i>	9
Art. 14 - <i>Violazione del vincolo sportivo</i>	10
Art. 15 - <i>Intemperanze dei sostenitori e richiesta Forza Pubblica</i>	10
Art. 16 - <i>Aggressione ad un Direttore di Gara</i>	10
Art. 17 - <i>Altre violazioni</i>	10
Art. 18 - <i>Obbligo di denuncia e documenti di riconoscimento</i>	11
TITOLO III - SANZIONI.....	11
Art. 19 - <i>Tipologia delle sanzioni disciplinari principali</i>	11
Art. 20 - <i>Ammonizione</i>	11
Art. 21 - <i>Ammonizione con diffida</i>	11
Art. 22 - <i>Sanzione pecuniaria</i>	12
Art. 23 - <i>Confisca parziale o totale dei premi</i>	12
Art. 24 - <i>Squalifica</i>	12
Art. 25 - <i>Non assegnazione o revoca di un titolo</i>	12
Art. 26 - <i>Retrocessione all'ultimo posto della classifica finale</i>	12
Art. 27 - <i>Penalizzazione</i>	12
Art. 28 - <i>Sospensione a termine da qualsiasi attività</i>	12
Art. 29 - <i>Sospensione del diritto di rappresentanza di Affiliato/Aggregato</i>	12
Art. 30 - <i>Tutela dell'onorabilità degli Organismi Sportivi</i>	13
Art. 31 - <i>Interdizione da cariche Federali</i>	13
Art. 32 - <i>Inibizione perpetua a ricoprire cariche Federali</i>	13
Art. 33 - <i>Radiazione</i>	13
TITOLO IV - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI.....	13
Art. 34 - <i>Criteri per la determinazione delle sanzioni</i>	13
Art. 35 - <i>Tentativo di infrazione</i>	14
Art. 36 - <i>Recidiva</i>	14
Art. 37 - <i>Circostanze aggravanti</i>	15
Art. 38 - <i>Concorso di circostanze aggravanti</i>	15
Art. 39 - <i>Circostanze attenuanti</i>	16
Art. 40 - <i>Concorso di circostanze attenuanti</i>	16
Art. 41 - <i>Valutazione delle circostanze</i>	16

Art. 42 - Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti	16
TITOLO V - CAUSE DI ESTINZIONE	17
Art. 43 - Cause di estinzione delle violazioni disciplinari e delle sanzioni.....	17
Art. 44 - Prescrizione	17
Art. 45 - Amnistia	17
Art. 46 - Indulto	17
Art. 47 - Grazia.....	18
Art. 48 - Sanzioni per violazione delle norme sportive antidoping.....	18
TITOLO VI - ORGANI DI GIUSTIZIA	18
CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	18
Art. 49 - Organi di Giustizia e Ufficio del Procuratore Federale.....	18
Art. 50 - Attribuzioni.....	19
Art. 51 - Commissione Federale di Garanzia	19
CAPO II - ACCESSO ALLA GIUSTIZIA.....	20
Art. 52 - Diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia.....	20
Art. 53 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia.....	20
Art. 54 - Ufficio del gratuito patrocinio	21
CAPO III – DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO	21
Art. 55 - Poteri degli Organi di Giustizia.....	21
Art. 56 - Condanna alle spese per lite temeraria.....	21
Art. 57 - Comunicazioni	22
Art. 58 - Segreteria degli Organi di Giustizia.....	22
Art. 59 - Sospensione feriale dei termini.....	23
Art. 59 bis - Termini procedurali.....	23
Art. 59 ter - Astensione e ricusazione.....	23
CAPO IV – GIUDICI SPORTIVI	24
SEZIONE I – NOMINA E COMPETENZA.....	24
Art. 60 - Competenza dei Giudici sportivi.....	24
Art. 61 - Articolazione funzionale del Giudice sportivo nazionale	25
Art. 62 - Nomina del Giudice sportivo nazionale.....	25
Art. 63 - Nomina nella Corte Federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello e composizione della stessa	25
SEZIONE II – PROCEDIMENTI.....	26
Art. 64 - Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale	26
Art. 65 - Istanza degli interessati	26
Art. 66 - Fissazione della data di decisione	26
Art. 67 - Disciplina del contraddittorio con gli interessati.....	27
Art. 68 - Pronuncia del Giudice sportivo nazionale.....	27
Art. 69 - Giudizio innanzi alla Corte Federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello	27
CAPO V – GIUDICI FEDERALI	28
SEZIONE I – NOMINA E COMPETENZA.....	28
Art. 70 - Competenza dei Giudici Federali	28
Art. 71 - Nomina negli Organi di Giustizia Federale e composizione degli stessi	28

SEZIONE II – PROCEDIMENTI.....	29
Art. 72 - Avvio del procedimento.....	29
Art. 73 - Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento.....	29
Art. 74 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento.....	29
Art. 75 - Ricorso della parte interessata.....	30
Art. 76 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni.....	30
Art. 77 - Fissazione dell'udienza a seguito di Ricorso.....	31
Art. 78 - Misure cautelari.....	31
Art. 79 - Intervento del terzo.....	32
Art. 80 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale Federale.....	32
Art. 81 - Assunzione delle prove.....	32
Art. 82 - Giudizio innanzi alla Corte Federale di appello.....	33
Art. 83 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi	34
Art. 84 - Efficacia della sentenza dell'Autorità Giudiziaria nei giudizi disciplinari.....	35
CAPO VI – PROCURATORE FEDERALE.....	35
SEZIONE I – NOMINA E FUNZIONI.....	35
Art. 85 - Composizione dell'Ufficio del Procuratore Federale.....	35
Art. 86 - Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale.....	36
Art. 87 - Attribuzioni del Procuratore Federale.....	36
SEZIONE II – AZIONE DISCIPLINARE.....	36
Art. 88 - Azione del Procuratore Federale.....	36
Art. 89 - Prescrizione dell'azione.....	37
Art. 90 - Astensione.....	38
Art. 91 - Svolgimento delle indagini.....	38
Art. 92 - Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione	39
SEZIONE III – RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI E CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT.....	39
Art. 93 - Rapporti con l'Autorità Giudiziaria.....	39
Art. 94 - Rapporti con la Procura Antidoping del CONI.....	40
Art. 95 - Rapporti con la Procura Generale dello Sport.....	40
CAPO VII – RICORSO AL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT.....	40
Art. 96 - Ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.....	40
CAPO VIII – REVISIONE E REVOCAZIONE.....	41
Art. 97 - Revisione e Revocazione.....	41
TITOLO VI - PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI SPECIALI.....	41
Art. 98 - Riabilitazione.....	41
TITOLO VII - COLLEGIO ARBITRALE.....	42
Art. 99 - Clausola compromissoria, Collegio Arbitrale e Procedimento.....	42
Art. 100 - Provvedimento del Collegio Arbitrale.....	43
TITOLO VIII – NORME FINALI.....	44
Art. 101 - Disposizioni finali.....	44

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione - Principi Generali

1. Il presente Regolamento di Giustizia Sportiva della Federkombat (il “**Regolamento**”) si applica a tutti i soggetti Affiliati (art. 4 dello Statuto), Aggregati (art. 8 dello Statuto) e Tesserati (art. 10 dello Statuto) della Federkombat, i quali sono tenuti all’osservanza dello Statuto della Federazione (lo “**Statuto**”) e dei Regolamenti Federali, dei Principi emanati dal CONI, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI nonché dei provvedimenti, delle deliberazioni e delle decisioni degli Organi Federali e del Collegio di Garanzia dello Sport. Nel presente Regolamento il termine “**Società**” indica genericamente gli Enti Sportivi Dilettantistici, qualunque sia la forma giuridica dagli stessi adottata in base a quanto previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii., ivi comprese le Società di Capitali e le Società Cooperative, indicati come “**Affiliati**” dall’art. 4 dello Statuto.
2. L’osservanza dei principi derivanti dall’ordinamento giuridico sportivo, l’esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di “*fair play*” e la decisa opposizione ad ogni forma di infrazione disciplinare, di illecito sportivo o frode sportiva, all’uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale ed alla corruzione sono garantiti dagli Organi Federali di Giustizia Sportiva aventi competenza su tutto il territorio nazionale.
3. Tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari sono impugnabili nelle forme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2 - Norme di comportamento

1. I soggetti Affiliati, Tesserati e gli Aggregati, comunque soggetti all’osservanza dei Principi emanati dal CONI e del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, nonché dello Statuto e delle disposizioni Federali, devono mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva nello svolgimento di qualsiasi attività di natura Federale, sportiva – anche agonistica – economica e sociale, e che non sia comunque in contrasto con le finalità della Federkombat.
2. I soggetti Affiliati, Tesserati e Aggregati che commettono violazioni di deliberazioni Federali o che contravvengono a obblighi e divieti stabiliti dalle stesse, ovvero che con giudizi, dichiarazioni e rilievi pubblici comunque ledono la dignità, il decoro, la reputazione, il prestigio della Federkombat, dei suoi organi, organismi tecnici e strutture, nonché degli altri soggetti dell’ordinamento federale, incorrono nei provvedimenti previsti dal presente Regolamento.
3. Gli Affiliati, i Tesserati e gli Aggregati sono obbligati, se convocati, a presentarsi dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva e a fornire con tempestività la documentazione e le informazioni, anche scritte, richieste.
4. È fatto obbligo a tutti gli Affiliati, Tesserati e Aggregati, che siano venuti a conoscenza del fatto che sia stato posto o stia per essere posto in essere un illecito sportivo o avuto notizia di altre infrazioni disciplinari, di informare immediatamente la Procura Federale.
5. Gli Affiliati, i Tesserati e gli Aggregati colpiti da sanzioni disciplinari di squalifica sono sospesi per tutta la durata della sanzione da ogni e qualsiasi attività svolta dalla Federkombat.
6. I Tesserati devono attenersi al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.
7. Gli Organi di Giustizia Sportiva della Federazione sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in merito ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno 12 (dodici) mesi dalla conclusione.

8. È fatto divieto ai Tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a competizioni sportive o eventi organizzati in ambito federale, ovvero in quello delle Federazioni Internazionali.

Art. 3 - Responsabilità

1. Gli Affiliati, i Tesserati e gli Aggregati sono obbligati ad osservare i Principi emanati dal CONI, le disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, nonché dello Statuto e di tutti i Regolamenti Federali. L'ignoranza o l'errata interpretazione dei Principi emanati dal CONI, del Codice della Giustizia Sportiva, dello Statuto, dei Regolamenti Federali e di tutte le altre norme, emanate dal CONI ovvero dagli Organi Federali competenti, non possono essere invocate a nessun effetto.
2. I soggetti Affiliati, Tesserati e Aggregati rispondono delle violazioni commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione.
3. La responsabilità dei Tesserati è personale. Essi rispondono delle loro azioni od omissioni, nonché, nei casi tassativamente previsti, a titolo di presunzione o di responsabilità oggettiva. Gli Affiliati e gli Aggregati:
 - rispondono, agli effetti disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva, dei fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento delle competizioni sportive e compiuti dai propri Dirigenti, soci, accompagnatori, sostenitori e tesserati ed in generale di coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di un Affiliato o Aggregato;
 - rispondono, agli effetti disciplinari, del mantenimento dell'ordine pubblico, quando questi siano gli organizzatori delle competizioni; rispondono a titolo di colpa grave, con conseguente aumento della sanzione, qualora si verificano disordini, e gli organizzatori non abbiano preventivamente provveduto a richiedere la presenza della Forze dell'Ordine.
4. Gli Affiliati e gli Aggregati si presumono inoltre responsabili, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi o delle frodi sportive a loro vantaggio, che risultino commessi da persone ad essi estranee. In tal caso, potranno essere ritenuti non responsabili se dalle prove da essi fornite, dalla istruttoria svolta in merito, o dal dibattimento, risulti che gli stessi non abbiano partecipato all'illecito o ne abbiano ignorato il verificarsi.
5. I dirigenti muniti di legale rappresentanza delle società Affiliate e degli Aggregati sono ritenuti corresponsabili, fino a prova contraria, degli illeciti disciplinari commessi dai relativi Affiliati/Aggregati.

Art. 4 - Pregiudiziale sportiva

1. I soggetti Affiliati, Tesserati e Aggregati della Federkombat aderiscono incondizionatamente ai principi della giustizia sportiva, accettando incondizionatamente che, in applicazione dei principi di cui all'art. 1 del D.L. 220/2003, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

2. Nelle materie di cui al precedente comma 1, i soggetti Affiliati, Tesserati e Aggregati della Federkombat hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del CONI e del CIP gli Organi di Giustizia della Federazione.
3. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del Giudice ordinario sui rapporti patrimoniali, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del CONI o del CIP o delle Federazioni sportive non riservata agli Organi di Giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi della normativa vigente, è disciplinata dal Codice del Processo Civile nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei provvedimenti di giustizia sportiva.
4. L'inosservanza della pregiudiziale sportiva comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari, sino alla radiazione.

Art. 5 - Obbligo di denuncia e Collaborazione

1. Tutti gli Organi Federali e ogni Tesserato sono tenuti a segnalare, con le modalità di cui al presente Regolamento, all'Ufficio della Procura Federale le violazioni dello Statuto, dei Regolamenti Federali, nonché gli illeciti dei quali siano venuti a conoscenza.
2. La denuncia deve essere presentata per iscritto e deve essere sempre sottoscritta personalmente dal denunciante e trasmessa con invio all'indirizzo P.E.C. assegnato all'Ufficio del Procuratore Federale; nella stessa vanno compiutamente esposti il fatto e le eventuali fonti di prova, nonché inserite la generalità del Tesserato indicato come colui che ha commesso l'infrazione disciplinare, della persona offesa e degli eventuali testimoni.
3. Gli Affiliati, i Tesserati e gli Aggregati sono tenuti a collaborare con gli Organi di Giustizia, assolvendo alle richieste che dagli stessi pervengono. La mancata presenza, senza giustificato motivo, alle convocazioni degli Organi di Giustizia costituisce infrazione disciplinare.

TITOLO II - CODICE DISCIPLINARE

Art. 6 - Frode sportiva

1. La violazione di norme che regolano il tesseramento degli Atleti circa l'età, la cittadinanza od altra condizione personale, ovvero la produzione dei certificati di idoneità, nonché la partecipazione a competizioni di Atleti non Tesserati, costituisce frode sportiva e comporta provvedimenti disciplinari, fino alla radiazione, a carico della Società o dell'Aggregato responsabile ed in particolare del Presidente e del Dirigente accompagnatore.
2. Integra ipotesi di frode sportiva, ai sensi dell'art. 1) della Legge 401/1989, l'offrire o promettere denaro o altre utilità a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva, allo scopo di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al leale e corretto svolgimento della competizione stessa.
3. Integra, inoltre, la fattispecie di frode sportiva l'ipotesi di chiunque pone in essere atti o comportamenti fraudolenti tendenti ad eludere, mediante false attestazioni o documentazione sull'età ed i requisiti personali, norme federali e deliberazioni per la partecipazione all'attività agonistica federale.
4. Integra altresì la fattispecie di frode sportiva l'ipotesi di chiunque pone in essere atti o comportamenti fraudolenti tendenti ad eludere le norme federali e le deliberazioni per la affiliazione o la riaffiliazione e/o il tesseramento, ovvero per la partecipazione alle assemblee Federali, ovvero per l'assunzione di incarichi Federali.

5. La frode sportiva comporta l'applicazione di una sanzione da un minimo di Euro 300,00 (trecento/00) ad un massimo di Euro 2.000,00 (duemila/00).

Art. 7 - Infrazione disciplinare

1. Costituiscono violazione/infrazione disciplinare tutte le condotte, perpetrate anche in sede di raduni e/o collegiali, sia in ambito Federale che associativo, che violino le disposizioni dello Statuto e/o dei Regolamenti Federali secondo quanto disposto dal presente Regolamento.
2. I Tesserati, gli Affiliati e gli Aggregati non possono essere puniti se non quando abbiano commesso un fatto espressamente previsto quale infrazione disciplinare dalle norme Federali, né con sanzioni, che non siano dalle stesse norme stabilite.
3. I Tesserati, i soggetti Affiliati e gli Aggregati non possono essere puniti per un fatto che, secondo la normativa federale vigente nel momento in cui fu commesso, non costituiva infrazione disciplinare.
4. I Tesserati, i soggetti Affiliati e gli Aggregati non possono essere puniti per un fatto che, secondo la normativa federale posteriore, non costituisce infrazione disciplinare e, se vi è stata condanna ne cessano l'esecuzione ed ogni altro effetto disciplinare.
5. Se la normativa federale del tempo in cui fu commessa l'infrazione disciplinare e la posteriore sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli a chi ha commesso l'infrazione disciplinare, salvo che sia stata emanata pronuncia di condanna non più soggetta ad impugnazione.
6. Le somme incassate dalla Federkombat per le sanzioni inflitte ai sensi del presente Regolamento saranno utilizzate dalla stessa allo scopo di finanziare le competizioni internazionali della squadra nazionale e/o per promuovere la propria attività.

Art. 8 - Dichiarazioni lesive

1. È fatto divieto ai soggetti dell'ordinamento federale di tenere comportamenti o esprimere pubblicamente giudizi, dichiarazioni, o rilievi lesivi della dignità, del decoro, della reputazione, o del prestigio della Federkombat, dei suoi organi, organismi tecnici e strutture, nonché degli altri soggetti dell'ordinamento federale.
2. Coloro che vengano meno a tale divieto sono puniti con la sanzione della interdizione da 1 (un) mese a 3 (tre) anni. In tale ipotesi il soggetto Affiliato/Aggregato di appartenenza è punito con la sanzione pecuniaria da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).

Art. 9 - Illecito sportivo

1. Risponde di illecito sportivo chiunque:
 - compie o consente che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una competizione, ovvero ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio in classifica;
 - induce, con artifici o raggiri, taluno in errore o procura per sé o per altri un ingiusto profitto con altrui danno nell'ambito di ogni attività federale.
2. Coloro che ricoprono incarichi di ispezione o supervisione, di selezione e formazione, quali Direttori di Gara, Consiglieri Federali e Regionali, Delegati Regionali e Tecnici Nazionali e Regionali, Ispettori, che vengono a conoscenza di atti costituenti violazione disciplinare hanno obbligo di farne denuncia, secondo quanto prescritto dall'art. 5 del presente Regolamento.

3. L'illecito sportivo è punito con sanzione inibitiva per il Tesserato da 7 (sette) mesi fino alla radiazione e per l'Affiliato/Aggregato responsabile con l'esclusione da una o più gare, manifestazioni e campionati Federali, fino alla radiazione.
4. Nell'ipotesi in cui l'illecito sportivo sia stato commesso da soggetto non tesserato o da Tesserato non appartenente al soggetto Affiliato/Aggregato comunque avvantaggiato da tale illecito, l'Affiliato/Aggregato stesso è punito, salvo quanto previsto dal comma successivo, con la sanzione della penalizzazione nell'ambito di una o più gare, manifestazioni e campionati Federali.
5. Gli Affiliati/Aggregati sono ritenuti responsabili degli atti di illecito posti in essere dai propri Tesserati e, salvo che venga provata l'assoluta estraneità, anche dei comportamenti illeciti posti in essere, a vantaggio dell'Affiliato/Aggregato o dei propri Tesserati, da altri soggetti, anche ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 3 del presente Regolamento.
6. Il Tesserato che, in qualsiasi modo, venga a conoscenza di illeciti sportivi o di frodi sportive che siano stati compiuti o che siano sul punto di essere compiuti deve informare il Procuratore Federale, anche ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 5 del presente Regolamento.

Art. 10 - Assunzione di sostanze vietate

1. In materia di doping si applicano le Norme Sportive Antidoping o le disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA.

Art. 11 - Manifestazioni non autorizzate

1. Ai soggetti Affiliati, Tesserati e agli Aggregati è fatto divieto di organizzare o partecipare a competizioni sportive agonistiche, preagonistiche e amatoriali non autorizzate dagli organi competenti della Federkombat.
2. Agli Affiliati e Aggregati, ivi compresi gli organizzatori ed i loro collaboratori possono essere erogate sanzioni inibitive o pecuniarie, anche cumulativamente, mentre ai Tesserati partecipanti possono essere erogate unicamente sanzioni inibitive.

Art. 12 - Rifiuto di assoggettamento ai Provvedimenti disciplinari

1. Gli Affiliati, gli Aggregati ed i Tesserati che non si assoggettano ai provvedimenti disciplinari, sottraendosi alla loro esecuzione, sono puniti, salvo i diversi effetti dell'inosservanza, con sanzione inibitiva da 3 (tre) mesi ad un anno.

Art. 13 - Commutazione automatica delle sanzioni pecuniarie

1. L'Affiliato/Aggregato e/o il Tesserato che non paghino una sanzione pecuniaria nel termine fissato dall'organo giudicante, sono assoggettati automaticamente ad una delle sanzioni inibitive previste nei successivi articoli.
2. Gli Organi di Giustizia possono commutare la sanzione pecuniaria fino a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) in una sanzione inibitiva di giorni 90 (novanta); oltre a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) la sanzione inibitiva è aumentata di ulteriori 15 (quindici) giorni per ogni Euro 50,00 (cinquanta/00) o frazione di essi.
3. Nel provvedimento disciplinare con il quale viene inflitta una sanzione pecuniaria, l'organo giudicante deve:

- fissare il termine improrogabile del pagamento;
 - determinare la sanzione inibitiva di eventuale commutazione.
4. La sanzione inibitiva viene irrogata dal giorno successivo al termine fissato per il pagamento e decorre dal momento della ricezione del provvedimento di commutazione; la sua espiazione estingue il debito. Avverso la commutazione non può essere proposta impugnazione.
 5. L'organo giudicante competente dà notizia dell'avvenuta commutazione secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 14 - Vincolo sportivo e pluralità di richieste di tesseramento

1. Fermo quanto previsto nello Statuto e nei Regolamenti Federali, il Tesserato che richieda la tessera federale tramite più Affiliati/Aggregati contemporaneamente è punito con la sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di Euro 1.000,00 (mille/00), o con sanzione inibitiva per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.
2. Ai fini della validità del tesseramento, in caso di pluralità di richieste, prevale la prima depositata o pervenuta alla Segreteria Federale in ordine di tempo.

Art. 15 - Intemperanze dei sostenitori e richiesta Forza Pubblica

1. L'Affiliato/Aggregato ritenuto responsabile, anche oggettivamente, di manifestazioni di intemperanza, da parte dei propri sostenitori, è punito con sanzione pecuniaria e, nei casi più gravi, con la squalifica fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni.
2. La mancata richiesta della Forza Pubblica, in occasione delle competizioni, comporta l'aggravamento delle sanzioni nei confronti degli organizzatori secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

Art. 16 - Aggressione ad un Direttore di Gara

1. L'aggressione o il tentativo di aggressione fisica o verbale nei confronti di un Direttore di Gara è punita con la sanzione inibitiva da 6 (sei) mesi fino alla radiazione.

Art. 17 - Altre violazioni

1. Qualsiasi violazione dei doveri e degli obblighi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti Federali è comunque soggetta alle sanzioni disciplinari di cui ai successivi artt. 19 e seguenti del presente Regolamento, ferma restando ogni tutela dinanzi alle autorità giudiziarie dell'ordinamento statale.
2. Il Tesserato che abbia violato i divieti di cui al Capo II del Titolo I, Libro III, del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ovvero che sia stato condannato in via definitiva per i reati di cui agli artt. 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*. 1, 600-*quinquies*, 604-*bis*, 604-*ter*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 609-*undecies* del Codice penale è punito con la sanzione disciplinare della sospensione non inferiore ad un anno, ovvero con la radiazione.
3. L'Affiliato che abbia ommesso di adeguarsi a quanto previsto dai D.Lgs. nn. 36 e 39 del 28 febbraio 2021, dal Regolamento *Safeguarding* della Federazione, dalle Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta, nonché da ogni altra disposizione del CONI, del CIP o della Federazione in materia di *safeguarding*, è punito con sanzione disciplinare di cui ai successivi artt. 19 e seguenti del presente Regolamento.

Art. 18 - Obbligo di denuncia e documenti di riconoscimento

1. Fermo quanto previsto dal precedente art. 5 del presente Regolamento, l'obbligo di denuncia vige per qualsiasi tipo di infrazione disciplinare.
2. Ai fini dell'accertamento delle identità personali, dell'età o della cittadinanza fanno fede le carte d'identità, i passaporti, le patenti d'auto ed ogni altro valido documento di riconoscimento.

TITOLO III - SANZIONI

Art. 19 - Tipologia delle sanzioni disciplinari principali

1. Gli Affiliati, gli Aggregati e i Tesserati che si rendano responsabili di fatti costituenti infrazione disciplinare ai sensi del presente Regolamento, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni inflitte dagli organi competenti:
 - a) ammonizione;
 - b) ammonizione con diffida;
 - c) sanzione pecuniaria;
 - d) confisca parziale o totale dei premi;
 - e) squalifica;
 - f) non assegnazione o revoca di un titolo;
 - g) retrocessione all'ultimo posto nella classifica finale;
 - h) penalizzazione;
 - i) sospensione a termine da qualsiasi attività;
 - k) sospensione del diritto di rappresentanza di un affiliato/aggregato;
 - l) sospensione cautelare;
 - m) interdizione da cariche Federali;
 - n) inibizione perpetua a ricoprire cariche Federali;
 - o) radiazione.
2. Ai fini del presente Regolamento si intendono per sanzioni inibitive le sanzioni di cui alle lettere e), i), k), l), m), n) e o), del precedente comma.

Art. 20 - Ammonizione

1. La sanzione disciplinare dell'ammonizione consiste in una formale dichiarazione di biasimo rivolta a mezzo comunicato ufficiale, con l'espreso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre violazioni disciplinari.

Art. 21 - Ammonizione con diffida

1. La sanzione disciplinare dell'ammonizione con diffida consiste in una formale dichiarazione di grave biasimo con l'espreso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre violazioni disciplinari e con l'avvertimento che, in difetto, queste ultime saranno punite più severamente.

Art. 22 - Sanzione pecuniaria

1. La sanzione disciplinare pecuniaria consiste nell'obbligo di pagare alla Federkombat una somma di denaro nei termini fissati e nella misura determinata dall'organo giudicante da un minimo di Euro 25,00 (venticinque/00) sino ad un massimo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

Art. 23 - Confisca parziale o totale dei premi

1. La sanzione disciplinare della confisca consiste nella confisca parziale o totale di premi rilasciati a favore del Tesserato o dell'Affiliato/Aggregato.

Art. 24 - Squalifica

1. La sanzione disciplinare della squalifica consiste nella sospensione da ogni e qualsiasi attività federale per un tempo determinato dall'organo giudicante da un minimo di 30 (trenta) giorni ad un massimo di 180 (centottanta) giorni, con il ritiro della tessera dell'Affiliato/Aggregato. La sanzione comporta inoltre il divieto di iscriversi a competizioni nazionali ed internazionali per tutta la durata della stessa.

Art. 25 - Non assegnazione o revoca di un titolo

1. La sanzione disciplinare di cui alla presente disposizione consiste nel non assegnare o revocare un titolo conquistato in occasione di una competizione sportiva da un atleta o da una squadra.

Art. 26 - Retrocessione all'ultimo posto della classifica finale

1. La sanzione disciplinare di cui alla presente disposizione consiste nella retrocessione dell'atleta o della squadra all'ultimo posto nella classifica finale della competizione.

Art. 27 - Penalizzazione

1. La sanzione disciplinare della penalizzazione consiste nella perdita di punti determinata dall'organo giudicante da un minimo di 10 (dieci) ad un massimo di 30 (trenta) già conseguiti dal Tesserato nell'ambito della *Ranking List* Nazionale dell'anno sportivo in corso.

Art. 28 - Sospensione a termine da qualsiasi attività

1. La sanzione disciplinare della sospensione da qualsiasi attività comporta l'inibizione, nei termini di cui al successivo art. 34, comma 4, per l'Affiliato/Aggregato/Tesserato a richiedere e ad organizzare qualsiasi manifestazione sportiva ed a partecipare a qualsiasi competizione con nulla osta federale o Gare nel periodo di validità della sanzione.

Art. 29 - Sospensione del diritto di rappresentanza di Affiliato/Aggregato

1. La sanzione disciplinare della sospensione del diritto di rappresentanza di Affiliato/Aggregato consiste nel divieto, nei termini di cui al successivo art. 34, comma 4, al dirigente di rappresentare il soggetto Affiliato/Aggregato dinanzi a qualsiasi organismo, nonché in ogni attività Federale.

Art. 30 - Tutela dell'onorabilità degli Organismi Sportivi

1. La sospensione di cui all'art. 11, comma 1, del Codice di comportamento sportivo del CONI deve essere disposta dal Tribunale Federale. Il ricorso avverso detta sospensione deve essere proposto alla Corte Federale di Appello entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione della sospensione, inviando copia del ricorso al Tribunale Federale.
2. La sospensione di cui al richiamato art. 11, comma 1, del Codice di comportamento sportivo del CONI si applica con riferimento alle sentenze o alle altre misure di cui alla citata disposizione emesse in sede giurisdizionale dopo il 30 ottobre 2012.
3. È fatto obbligo ai soggetti interessati dai provvedimenti richiamati dall'art. 11, comma 1, del Codice di comportamento sportivo del CONI che ricoprono cariche negli organismi della Federazione o negli organi rappresentativi delle società, di comunicare tempestivamente alla Federazione la sopravvenienza di tali situazioni, nonché di fornire alla stessa ogni informazione ed integrazione richiesta. L'inosservanza di detto obbligo costituisce violazione del presente Regolamento, punibile mediante le sanzioni previste.

Art. 31 - Interdizione da cariche Federali

1. La sanzione disciplinare della interdizione da cariche Federali consiste nel divieto di ricoprire cariche Federali per un tempo determinato dall'organo giudicante, nei termini di cui al successivo art. 34, comma 4.

Art. 32 - Inibizione perpetua a ricoprire cariche Federali

1. La sanzione disciplinare della inibizione perpetua a ricoprire cariche Federali consiste nel divieto permanente di ricoprire cariche Federali.

Art. 33 - Radiazione

1. La sanzione disciplinare della radiazione consiste nella cessazione di appartenenza alla Federkombat in via definitiva degli Affiliati/Aggregati o dei Tesserati.
2. La radiazione può essere inflitta per condotte, anche omissive, degli Affiliati, degli Aggregati e dei Tesserati della Federkombat di gravità tale da rendere inammissibile la permanenza del loro autore nell'ambito della Federkombat.
3. L'Affiliato/Aggregato ed il Tesserato radiati o riabilitati vengono segnalati al CONI ed alle altre Federazioni sportive nazionali.

TITOLO IV - DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 34 - Criteri per la determinazione delle sanzioni

1. L'organo competente nel determinare in concreto la specie, la misura e l'eventuale cumulo delle sanzioni, tiene conto della gravità dell'infrazione disciplinare, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso e in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dall'oggetto, dal

- tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento antiregolamentare. Valuta, altresì, sulla base delle circostanze previste dal presente Regolamento.
2. La qualifica di Dirigente Federale o di Affiliato/Aggregato, di Direttore di Gara, di Insegnante Tecnico deve essere sempre giudicata come circostanza aggravante.
 3. Le sanzioni pecuniarie non possono essere determinate in misura inferiore ad Euro 25,00 (venticinque/00) ed in misura superiore ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
 4. Le sanzioni inibitive temporanee non possono essere determinate in misura inferiore a 7 (sette) giorni consecutivi ed in misura superiore a 5 (cinque) anni.
 5. Tali criteri di determinazione della misura delle sanzioni sono inderogabili.
 6. Quando viene accertato che il risultato conseguito in una competizione è stato ottenuto con la commissione di una frode o di un illecito sportivo, l'organo giudicante, oltre alle sanzioni previste per ogni singola infrazione disciplinare, deve irrogare sanzioni riferibili allo svolgimento dell'attività agonistica, quali:
 - a) non attribuzione di punteggi utili all'Affiliato/Aggregato ed al Tesserato per classifiche, graduatorie e attribuzione di voti plurimi;
 - b) non assegnazione o revoca di un titolo sportivo;
 - c) confisca dei premi e dei contributi comunque previsti e connessi alla partecipazione a competizioni sportive.

Art. 35 - Tentativo di infrazione

1. Chiunque compia atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni disciplinari, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica per motivi indipendenti dalla volontà dello stesso, è punito con sanzione meno grave rispetto a quella che sarebbe irrogata nel caso in cui l'azione si fosse compiuta o l'evento si fosse verificato diminuita da un terzo a due terzi.
2. Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla sanzione disciplinare per gli atti compiuti qualora questi costituiscano per sé una infrazione disciplinare diversa.
3. Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla misura stabilita per l'infrazione disciplinare tentata, diminuita da un terzo alla metà.

Art. 36 - Recidiva

1. Chi, dopo essere stato condannato per una violazione disciplinare, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un altro aumento fino ad un terzo della sanzione da infliggere per la nuova violazione disciplinare.
2. La sanzione può essere aumentata fino alla metà:
 - a) se la nuova violazione disciplinare è della stessa indole;
 - b) se la nuova violazione disciplinare è stata commessa nei 5 (cinque) anni dalla sanzione precedente;
 - c) se la nuova violazione disciplinare è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della sanzione, ovvero durante il tempo in cui il sanzionato si sottrae volontariamente all'esecuzione della sanzione.
3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate tra le lettere precedenti, l'aumento della pena può essere elevato fino alla metà.

4. Se il recidivo commette un'altra violazione disciplinare, l'aumento della pena nel caso previsto dal primo comma può essere sino alla metà e nei casi previsti dal secondo comma può essere sino a due terzi.
5. In nessun caso l'aumento della pena, per effetto della recidiva, può superare l'entità di pena risultante dal cumulo delle sanzioni irrogate con le condanne precedenti alla commissione della nuova violazione disciplinare.
6. Rientra nel potere discrezionale degli Organi di Giustizia decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti della pena previsti per la recidiva.
7. La contestazione della recidiva è obbligatoria.
8. La recidiva non può essere applicata in relazione ai provvedimenti disciplinari per i quali sia intervenuta la riabilitazione.

Art. 37 - Circostanze aggravanti

1. In caso di particolare gravità del dolo o della colpa del responsabile della violazione disciplinare e in caso di particolare gravità delle conseguenze della violazione, la sanzione disciplinare è aggravata. La sanzione disciplinare è altresì aggravata quando dai fatti accertati emergano a carico dei responsabili una o più delle circostanze aggravanti di cui al successivo comma del presente articolo.
2. Sono circostanze aggravanti dell'infrazione disciplinare quando non ne sono elementi costitutivi:
 - a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
 - b) aver danneggiato persone o cose;
 - c) aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni Federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni alla organizzazione;
 - d) aver agito per motivi abietti o futili;
 - e) aver, in giudizio, anche solo tentato di inquinare le prove;
 - f) aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli Organi Federali o di qualsiasi altro Tesserato;
 - g) aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
 - h) aver la violazione disciplinare determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
 - i) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'infrazione commessa;
 - j) aver commesso l'infrazione per eseguirne od occultarne un'altra, ovvero per conseguire od assicurare ad altri un vantaggio.
3. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per la violazione disciplinare commessa viene aumentata fino ad un terzo.

Art. 38 - Concorso di circostanze aggravanti

1. Se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma l'organo giudicante può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto.

Art. 39 - Circostanze attenuanti

1. La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerga a favore dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:
 - a) l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
 - b) l'aver concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
 - c) l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno;
 - d) l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose della violazione disciplinare.
2. Possono prendersi in considerazione circostanze diverse da quelle sopra elencate qualora l'organo giudicante le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per la violazione disciplinare commessa può essere diminuita in misura non eccedente ad un terzo.

Art. 40 - Concorso di circostanze attenuanti

1. Se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma l'organo giudicante può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.

Art. 41 - Valutazione delle circostanze

1. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.
2. Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.
3. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione disciplinare, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del responsabile, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 42 - Concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti

1. L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di una infrazione disciplinare deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o prevalenza.
2. Nel caso ritenga prevalenti le aggravanti, tiene conto solo di queste; nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti.
3. Nel caso, infine, ritenga che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

ln

TITOLO V - CAUSE DI ESTINZIONE**Art. 43 - Cause di estinzione delle violazioni disciplinari e delle sanzioni**

1. Sono cause di estinzione delle violazioni disciplinari:

- a) prescrizione;
- b) amnistia.

2. Sono cause di estinzione delle sanzioni:

- a) indulto;
- b) grazia.

Art. 44 - Prescrizione

1. Le violazioni disciplinari si prescrivono nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 89 del presente Regolamento.

Art. 45 - Amnistia

1. L'amnistia è un provvedimento di clemenza generale; estingue l'infrazione disciplinare e, se vi è stata irrogazione di sanzione, ne fa cessare l'esecuzione e le eventuali pene accessorie. La amnistia non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
2. Per i giudizi in corso, relativi ad infrazioni comprese nel provvedimento *de quo*, l'organo giudicante dovrà dichiarare il non luogo a procedere.
3. La concessione dell'amnistia è provvedimento di esclusiva competenza del Consiglio Federale, previa deliberazione che ne stabilisca termini e limiti.
4. Nel concorso di più violazioni disciplinari l'amnistia si applica alle singole violazioni disciplinari per le quali è concessa.
5. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni e ad obblighi.
6. Il provvedimento di amnistia può essere assunto solo previo parere motivato del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

Art. 46 - Indulto

1. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale; condona, in tutto od in parte, la sanzione irrogata o la riduce o la commuta in altra sanzione meno grave di quella originariamente irrogata.
2. La concessione dell'indulto è provvedimento di esclusiva competenza del Consiglio Federale; previa deliberazione che ne stabilisca termini e limiti.
3. Nel concorso di più sanzioni, l'indulto si applica al cumulo delle sanzioni una sola volta.
4. L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non si applica nei casi di recidiva, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
5. L'indulto non estingue le pene accessorie, salvo che il provvedimento non disponga diversamente, e non presuppone una condanna irrevocabile.
6. Il provvedimento di indulto può essere assunto solo previo parere motivato del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

Art. 47 - Grazia

1. La grazia è un provvedimento di clemenza di carattere particolare che va a beneficio di una persona determinata. Il provvedimento di grazia estingue, in tutto od in parte, la sanzione irrogata o la commuta in altra meno grave e può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato ed inviata con raccomandata A.R. al Presidente Federale.
2. La grazia è un provvedimento che:
 - presuppone una sentenza irrevocabile di condanna;
 - opera sulla pena principale, non estinguendo le pene accessorie, salvo che il provvedimento non disponga diversamente;
 - può essere adottato, previa domanda scritta del Tesserato inviata con Raccomandata A/R.
3. La concessione della grazia è provvedimento di esclusiva competenza del Presidente Federale.
4. Il Presidente ha facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della pena irrogata e previo parere motivato del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI. Nei casi di radiazione, il provvedimento di grazia non può essere concesso prima che siano decorsi almeno 5 (cinque) anni dalla data dell'adozione della sanzione definitiva.

Art. 48 - Sanzioni per violazione delle norme sportive antidoping

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, dei Principi di Giustizia Sportiva del CONI, i provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto, non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

TITOLO VI - ORGANI DI GIUSTIZIA**CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI****Art. 49 - Organi di Giustizia e Ufficio del Procuratore Federale**

1. Sono Organi di Giustizia presso la Federazione:
 - a) Il Giudice Sportivo Nazionale e la Corte Federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello;
 - b) Il Tribunale Federale e la Corte Federale di appello.
2. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del CONI, il Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI costituisce Organo di Giustizia di ultimo grado.
3. Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Ciascun componente degli Organi di Giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i Tesserati, gli Affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione, ciascun componente attesta altresì l'assenza dell'incompatibilità di cui al

successivo comma 5 del presente articolo. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione Federale di Garanzia per l'adozione delle misure di competenza.

4. La Procura Federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia di cui al comma 1 per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente dell'Ufficio del Procuratore Federale rende la dichiarazione di cui al comma precedente.
5. La carica di componente di Organo di Giustizia o dell'Ufficio del Procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Organo di Giustizia o dell'Ufficio del Procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la medesima Federazione, ferma l'incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di Organo di Giustizia Sportiva non è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia Federale.
6. Ai fini del raggiungimento della finalità di cui al precedente comma 4, con la Procura Federale coopera la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI, nelle modalità previste dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI e dal Regolamento di organizzazione e funzionamento della Procura Generale dello Sport.
7. Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale e presso gli Organi di Giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

Art. 50 - Attribuzioni

1. È attribuita agli Organi di Giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:
 - a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
 - b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.
2. Gli Organi di Giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai Regolamenti Federali.

Art. 51 - Commissione Federale di Garanzia

1. La Commissione Federale di Garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e della Procura Federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica 6 (sei) anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti, ferma l'assenza di conflitti di interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio Federale, tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione Federale di Garanzia è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione Federale di Garanzia presso più di un'altra Federazione.
2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

- a) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Giudici sportivi nazionali, componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di appello, anche in funzione di Corte sportiva di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
- b) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica, individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore, Procuratore Aggiunto e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
- c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 49 del presente Regolamento, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
- d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

CAPO II - ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Art. 52 - Diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia

1. Spetta ai Tesserati, agli Affiliati e agli altri soggetti specificamente legittimati all'uopo dallo Statuto o dai Regolamenti Federali il diritto di agire innanzi agli Organi di Giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.
2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 53 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

1. La misura del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia è determinata con provvedimento del Consiglio federale; esso è determinato in misura differente con riguardo ai ricorsi dinanzi agli Organi di Giustizia di prima istanza e ai reclami dinanzi agli Organi di Giustizia di seconda istanza.
2. Il contributo è dovuto da ciascun ricorrente o reclamante e non è ripetibile.
3. In caso di accoglimento pieno di un gravame, l'importo del contributo versato per l'impugnazione viene restituito. In caso di accoglimento parziale l'organo giudicante può stabilire una restituzione parziale del contributo
4. Il versamento del contributo deve avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale. La disposizione di bonifico deve riportare nella causale la dicitura "Contributo

per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce, se già presente, ovvero l'indicazione delle parti.

5. Il versamento di cui al comma precedente deve essere effettuato non oltre l'invio o il deposito dell'istanza, del ricorso o del reclamo e deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico da allegare all'atto introduttivo del procedimento.

Art. 54 - Ufficio del gratuito patrocinio

1. Al fine di garantire l'accesso alla giustizia federale, coloro i quali non possono sostenere i costi di assistenza legale hanno facoltà di avvalersi dell'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il CONI.
2. Le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio nonché il funzionamento del relativo ufficio sono disciplinati dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

CAPO III – DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO

Art. 55 - Poteri degli Organi di Giustizia

1. Gli Organi di Giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui allo Statuto e al precedente art. 1 del presente Regolamento.
2. Il Giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.
3. Il Giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione o la controversia non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse. .
4. Il Giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile.
5. Gli Organi di Giustizia tengono udienza con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro equivalente tecnologico che sia idoneo e disponibile presso la Federazione.
6. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

Art. 56 - Condanna alle spese per lite temeraria

1. Il Giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese in favore dell'altra parte fino a una somma pari a 10 (dieci) volte il contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva e comunque non inferiore a Euro 500,00 (cinquecento/00).
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il Giudice segnala il fatto al Procuratore Federale.

Art. 57 - Comunicazioni

1. Tutti gli atti del procedimento dei quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse sono comunicati a mezzo posta elettronica certificata, il cui indirizzo è indicato sul sito istituzionale della Federazione, nella pagina della Giustizia Federale. All'atto dell'affiliazione o del rinnovo della stessa, l'istante deve comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
2. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti che vi sono sottoposti; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. In ogni caso, la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo.
3. È onere delle parti di indicare, nel primo atto difensivo anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.
4. La pubblicazione delle sentenze degli Organi di Giustizia deve essere conforme alla Legislazione emanata in materia di Protezione dei dati personali. In particolare, le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate e conservate per un anno nel sito *internet* istituzionale della Federazione, anche nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018, nonché del Regolamento n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR") e successive modifiche ed integrazioni, e, in ogni caso, con *link* alla relativa pagina accessibile dalla *home page*.
5. Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla pubblicazione, della decisione o delle motivazioni se non contestuali alla decisione. La pubblicazione è in ogni caso successiva alla comunicazione, quando prevista.
6. Le decisioni definitive pronunciate dagli Organi di Giustizia sono tempestivamente trasmesse al CONI per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, istituito presso il CONI, secondo le modalità e per le finalità individuate con regolamento attuativo da parte della Giunta Nazionale.

Art. 58 - Segreteria degli Organi di Giustizia

1. Gli Organi di Giustizia sono coadiuvati da un Segretario individuato dalla Federazione.
2. Il Segretario degli Organi di Giustizia documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai Regolamenti Federali, le attività proprie e quelle degli Organi di Giustizia e delle parti. Egli assiste gli Organi di Giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale e può essere coadiuvato dal personale della Segreteria della Federazione.
3. Il Segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione delle controversie nei ruoli, alla formazione del fascicolo d'ufficio e alla conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal Giudice, nonché alle altre incombenze che il Codice e i Regolamenti Federali gli attribuiscono.

Art. 59 - Sospensione feriale dei termini

1. Il decorso dei termini procedurali relativi alla giurisdizione sportiva e federale, compresi quelli relativi alle azioni del Procuratore federale, ai sensi della Legge 7/10/1969 n. 742, è sospeso di diritto dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Art. 59 bis - Termini procedurali

1. I termini previsti dal presente regolamento sono ordinatori ove non diversamente disposto.
2. L'inosservanza dei termini perentori relativi alla presentazione di istanze, ricorsi o reclami determina l'inammissibilità degli stessi.
3. Qualora cada in un giorno festivo, il termine di scadenza per il deposito di atti viene automaticamente prorogato al giorno successivo non festivo.
4. Detta proroga si applica anche ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata del sabato.
5. In caso di termine a ritroso (come quello per la costituzione nel procedimento o per il deposito di memorie) la scadenza è anticipata al giorno precedente non festivo ovvero al venerdì laddove il termine scada nella giornata del sabato.
6. In caso di contestazione, la parte interessata deve fornire prova del tempestivo adempimento delle modalità procedurali.

Art. 59 ter – Astensione e ricusazione

1. Ciascun componente degli Organi di Giustizia può essere ricusato dalle parti nei seguenti casi:
 - a) se ha interesse alla questione sottoposta alla sua cognizione;
 - b) se egli stesso o il coniuge è prossimo congiunto di una delle parti sottoposta alla sua cognizione;
 - c) se ha grave inimicizia o motivi di dissidio con le parti della questione sottoposta alla sua cognizione;
 - d) se ha dato consigli o manifestato pareri sull'oggetto della controversia, prima dell'instaurazione del giudizio;
 - e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
 - f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la decisione, egli ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della imputazione;
 - g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore Federale.
2. Ciascun componente degli Organi di Giustizia è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e g). Ha inoltre l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza.

3. L'istanza per la ricusazione, contenente i motivi specifici ed i mezzi di prova, deve essere proposta personalmente dall'interessato, entro 5 (cinque) giorni da quando lo stesso viene a conoscenza del provvedimento di citazione a giudizio, presso la Segreteria della Federazione. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza del termine predetto, l'istanza può essere inoltrata fino al giorno prima di quello fissato per la decisione.
4. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o la ricusazione sia accolta, il Giudice non potrà compiere alcun atto ed il procedimento ed i relativi termini, saranno sospesi fino all'individuazione del nuovo Giudice.
5. L'istanza per la ricusazione si considera non proposta quando il Giudice, prima della pronuncia, o anche successivamente, dichiara di astenersi.
6. L'istanza per la ricusazione dovrà essere accompagnata dal deposito della somma relativa alla tassa, il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Federale.
7. Sulla ricusazione è competente a decidere:
 - la Corte Federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello se la richiesta riguarda i componenti del Giudice sportivo nazionale;
 - la Corte Federale di appello in funzione propria in tutti gli altri casi.
8. La decisione dovrà essere adottata entro 15 (quindici) giorni dalla data del ricevimento dell'istanza.
9. La decisione, pronunciata dopo aver ascoltato il Giudice ricusato ed assunto se del caso le prove offerte, non è impugnabile e, in caso di accoglimento dell'istanza, dovrà indicare il nominativo del Giudice supplente che deve sostituire quello ricusato.
10. Ove non sia possibile, a causa della ricusazione di un numero di componenti di un Organo di Giustizia tale da impedirne la valida costituzione, il Presidente dell'Organo di Giustizia interessato segnala la circostanza al Consiglio Federale che provvederà a nominare uno o più componenti provvisori per consentire la valida composizione dell'Organo di Giustizia, secondo i medesimi criteri adottati per i Giudici titolari.
11. Il nuovo componente resterà in carica per l'esame del solo caso di cui alla ricusazione.
12. Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

CAPO IV – GIUDICI SPORTIVI

SEZIONE I – NOMINA E COMPETENZA

Art. 60 - Competenza dei Giudici sportivi

1. I Giudici sportivi si distinguono in Giudice sportivo nazionale e Corte Federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.
2. Il Giudice sportivo nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
 - a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati, fermo restando quanto previsto al successivo art. 65, comma 2, del presente Regolamento;
 - b) la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;

- c) la regolarità dello *status* e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
3. La Corte Federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione del medesimo Giudice, ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 59 *ter* del presente Regolamento.

Art. 61 - Articolazione funzionale del Giudice sportivo nazionale

1. Il Giudice sportivo nazionale è competente per tutti i campionati e le competizioni.

Art. 62 - Nomina del Giudice sportivo nazionale

1. Il Giudice sportivo nazionale è composto da un componente effettivo e da un sostituto, ferma restando la facoltà del Consiglio Federale di prevedere un diverso numero. Entrambi sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso di adeguata conoscenza sportiva che altresì possiedano uno tra i seguenti requisiti:
 - professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - notai;
 - avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
 - iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
2. Essi durano in carica 4 (quattro) anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
3. Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione ovvero presso le sue articolazioni e strutture, e giudica in composizione monocratica. Avverso le sue decisioni è ammesso reclamo alla Corte Federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.
4. È in ogni caso facoltà del Consiglio Federale di rideterminare il numero dei giudici sportivi in ragione delle specifiche esigenze.

Art. 63 - Nomina nella Corte Federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello e composizione della stessa

1. I componenti della Corte Federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello sono i medesimi della Corte Federale di appello e sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente.
2. La Corte Federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di 3 (tre) componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità

comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

3. Corte Federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello ha sede presso la Federazione, fatto salvo quanto previsto per le sezioni territoriali.
4. Avverso le decisioni della Corte Federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 *bis* dello Statuto del CONI.
5. I componenti della Corte Federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello durano in carica 4 (quattro) anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di 2 (due) volte.

SEZIONE II – PROCEDIMENTI

Art. 64 - Avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale

1. I procedimenti innanzi al Giudice sportivo nazionale sono instaurati:
 - d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale;
 - su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

Art. 65 - Istanza degli interessati

1. L'istanza deve essere proposta al Giudice sportivo entro il termine di 2 (due) giorni dal compimento dell'evento; essa contiene l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondata e degli eventuali mezzi di prova.
2. In caso di procedimento innanzi al Giudice sportivo avente ad oggetto l'omologazione dei risultati, ai sensi dell'art. 60, comma 2, lett. a), del presente Regolamento, qualora non sia stata presentata alla Direzione di Gara apposita contestazione prima dello svolgimento del turno di gara successivo a quello cui la contestazione si riferisce, l'eventuale accoglimento dell'istanza da parte del Giudice sportivo non può modificare il risultato omologato.
3. L'istanza può essere formulata con riserva dei motivi. Entro il termine di 7 (sette) giorni dalla sua formulazione, la riserva dei motivi è sciolta mediante indicazione delle ragioni su cui è fondata l'istanza e degli eventuali mezzi di prova. In caso di mancata indicazione nel termine indicato, il Giudice sportivo non è tenuto a pronunciare.

Art. 66 - Fissazione della data di decisione

1. Il Giudice sportivo fissa la data in cui assumerà la pronuncia, che è adottata entro il termine di 15 (quindici) giorni.
2. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente agli interessati individuati dal Giudice, a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia. Prima della pronuncia, a seguito di espressa richiesta dell'istante, il Giudice può adottare ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi.

Art. 67 - Disciplina del contraddittorio con gli interessati

1. I soggetti ai quali sia stato comunicato il provvedimento di fissazione possono, entro 2 (due) giorni prima di quello fissato per la pronuncia, far pervenire memorie e documenti.

Art. 68 - Pronuncia del Giudice sportivo nazionale

1. Il Giudice sportivo pronuncia senza udienza.
2. Il Giudice sportivo, anche mediante audizioni, assume le informazioni che ritiene utili ai fini della pronuncia. Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati.
3. La pronuncia è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 69 - Giudizio innanzi alla Corte Federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello

1. Le pronunce del Giudice sportivo nazionale possono essere impugnate con reclamo alla Corte Federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.
2. Il reclamo può essere promosso dalla parte interessata o dalla Procura Federale; esso è depositato presso la Corte Federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello entro un termine perentorio di 7 (sette) giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del Giudice di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata. Il ricorrente formula la relativa richiesta con il reclamo di cui al precedente comma. In tal caso, il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.
4. Il Presidente della Corte Federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello fissa l'udienza in camera di consiglio con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
5. Le parti, ad esclusione del reclamante, devono costituirsi in giudizio entro il termine di 2 (due) giorni prima dell'udienza, con memoria difensiva depositata o fatta pervenire alla Corte Federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
6. La Corte Federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello decide in camera di consiglio. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatta esplicita richiesta e siano presenti.
7. Innanzi alla Corte Federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello possono prodursi nuovi documenti, purché analiticamente indicati nell'atto di reclamo e immediatamente resi accessibili agli altri interessati.
8. La Corte Federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello può riformare in tutto od in parte la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo decide nel merito.

9. La decisione della Corte Federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, adottata entro 10 (dieci) giorni dall'udienza, è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

CAPO V – GIUDICI FEDERALI

SEZIONE I – NOMINA E COMPETENZA

Art. 70 - Competenza dei Giudici Federali

1. I Giudici Federali si distinguono in Tribunale Federale e Corte Federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.
2. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale.
3. La Corte Federale di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale. È competente altresì a decidere sulle istanze di ricusazione dei componenti del medesimo Tribunale, ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 59 *ter* del presente Regolamento.

Art. 71 - Nomina negli Organi di Giustizia Federale e composizione degli stessi

1. I componenti degli Organi di Giustizia Federale sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:
 - professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
 - magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
 - avvocati dello Stato, anche a riposo;
 - notai;
 - avvocati iscritti per almeno 5 (cinque) anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.
3. I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di appello durano in carica 4 (quattro) anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
4. Il Tribunale Federale e la Corte Federale di appello si compongono di 6 (sei) componenti, ferma restando la facoltà del Consiglio Federale di prevedere un diverso numero. Tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio Federale individua colui che svolge le funzioni di presidente.
5. Il Tribunale Federale e la Corte Federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di 3 (tre) componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione. In caso di astensione o di altra causa di incompatibilità comunque

determinata che non permette la valida costituzione dell'Organo si applica quanto previsto all'articolo 59-ter comma 10.

SEZIONE II – PROCEDIMENTI

Art. 72 - Avvio del procedimento

1. I procedimenti dinanzi al Tribunale Federale sono instaurati:
 - con atto di deferimento del Procuratore Federale;
 - con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. Le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore.

Art. 73 - Applicazione consensuale di sanzioni a seguito di atto di deferimento

1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale Federale, gli incolpati possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
2. Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrua la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.
3. Il precedente comma 1 del presente articolo non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova, altresì, applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Art. 74 - Fissazione dell'udienza a seguito di atto di deferimento

1. Entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura Federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal presente Regolamento la data dell'udienza. Fino a 3 (tre) giorni prima, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la Segreteria dell'Organo di Giustizia e l'incolpato, la Procura Federale e gli altri interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine, possono, inoltre, depositare o far pervenire memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 20 (venti) giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine. L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

Art. 75 - Ricorso della parte interessata

1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli Organi di Giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale Federale.
2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro 30 (trenta) giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del Procuratore Federale.
3. Il ricorso contiene:
 - gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
 - l'esposizione dei fatti;
 - l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
 - l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
 - l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;
 - la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura.

Art. 76 - Ricorso per l'annullamento delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o Affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.
2. Le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale, o del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
4. Il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente Federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
5. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del CONI, può essere sospesa anche dalla Giunta Nazionale del CONI.
6. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta Nazionale del CONI previsti dalla normativa vigente.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 75, commi 2 e 3, del presente Regolamento. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito *internet* della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

Art. 77 - Fissazione dell'udienza a seguito di Ricorso

1. Entro 10 (dieci) giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati e agli altri soggetti indicati dal presente Regolamento, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
2. Fino a 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale Federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.
3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 20 (venti) e non superiore a 30 (trenta) giorni. Il Presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Art. 78 - Misure cautelari

1. Il ricorrente che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile può chiedere al Tribunale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.
2. Il Procuratore Federale, in presenza di gravi e concordanti indizi di colpevolezza, qualora sussista il concreto e attuale pericolo che l'incolpando commetta illeciti della stessa specie di quello per cui si procede può, per fatti di particolare gravità, domandare, con richiesta specificamente motivata, al Tribunale l'applicazione della misura cautelare della sua sospensione da ogni attività sportiva o federale ovvero del divieto di esercitare determinate attività nei medesimi ambiti. Quando disposta prima del deferimento, la misura non può comunque eccedere il termine per il compimento delle indagini preliminari, prorogabile una sola volta fino al limite di durata del giudizio disciplinare a norma dell'art. 83, comma 1, del presente Regolamento i cui termini in tal caso sono ridotti di un terzo. L'istanza di proroga può essere presentata soltanto con l'atto di deferimento. In mancanza di deferimento anteriore al termine di durata della misura cautelare, questa perde efficacia automaticamente alla scadenza anche quando la Procura Generale dello Sport abbia autorizzato la proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari.
3. Il Tribunale provvede immediatamente sulla domanda cautelare o sull'istanza di proroga del Procuratore Federale, in ogni caso con ordinanza motivata. L'ordinanza che applica la misura cautelare anteriormente al giudizio dispone l'audizione della persona della cui sospensione o interdizione trattasi - la quale ha diritto a farsi assistere da un difensore - non oltre 3 (tre) giorni, al termine della quale decide se confermare o revocare l'ordinanza. Contro l'ordinanza di conferma della misura cautelare è ammesso il reclamo alla Corte Federale di appello entro 7 (sette) giorni. Al reclamo si applica l'art. 82 del presente Regolamento in quanto compatibile. L'ordinanza cautelare rimane revocabile in ogni momento, anche d'ufficio. Essa è comunque revocata se il Tribunale ritiene che, all'esito del giudizio, la sanzione irrogabile non sarà superiore al termine di sospensione subita dall'incolpato o comunque più grave dell'interdizione già sofferta per il medesimo fatto.

4. Quando la misura è in atto, con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio o con la dichiarazione della relativa estinzione, la stessa perde sempre efficacia.

Art. 79 - Intervento del terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale Federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.

Art. 80 - Svolgimento dell'udienza e decisione del Tribunale Federale

1. L'udienza innanzi al Tribunale Federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
2. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nei casi in cui ricorrano esigenze di ulteriore tutela dei risultati delle indagini relative a procedimenti penali. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso.
3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
4. Nei giudizi disciplinari, l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore Federale.
5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale.
6. Quando definisce il giudizio, il presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, il reclamo alla Corte Federale di appello rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione che avvenga entro il predetto termine.
7. La decisione del Tribunale Federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 81 - Assunzione delle prove

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
2. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
3. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso.

4. Se viene disposta consulenza tecnica, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio. L'elaborato finale è trasmesso al Tribunale Federale ed alle parti almeno 10 (dieci) giorni prima dell'udienza.

Art. 82 - Giudizio innanzi alla Corte Federale di appello

1. Il mezzo per impugnare le decisioni del Tribunale federale è esclusivamente il reclamo della parte interessata, ivi compresa la Procura Federale, innanzi alla Corte Federale di appello.
2. Il reclamo è depositato presso la Corte Federale di appello non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della decisione. Il reclamo e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati, a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia, ai rappresentanti della parte intimata e delle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio ovvero alle stesse parti personalmente.
3. Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale Federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia il Presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo a evitare alla parte che ha proposto reclamo un pregiudizio irreversibile. All'udienza, da tenersi tempestivamente, il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento dato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
5. La parte intimata non può presentare oltre la prima udienza l'eventuale impugnazione dalla quale non sia ancora decaduta; anche quando l'impugnazione incidentale è così proposta il collegio non può differire l'udienza di un termine maggiore di 15 (quindici) giorni. In ogni caso, tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.
6. Col reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa, consentendo a ciascuna il deposito di almeno un atto scritto o di una memoria. Il collegio, anche d'ufficio, può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove e deve sempre definire il giudizio, confermando ovvero riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata. Non è consentita la rimessione al primo Giudice. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 80 e 81 del presente Regolamento.
7. Quando definisce il giudizio, il Presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma del precedente comma 4, l'esecuzione della decisione non è impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di garanzia dello Sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.
8. Se il reclamo è dichiarato inammissibile ovvero è rigettato l'eventuale cauzione per le spese diviene irripetibile. Il collegio può condannare il Tesserato che abbia proposto reclamo al pagamento di una pena pecuniaria non superiore al doppio della cauzione per le spese se il reclamo è inammissibile o manifestamente infondato.
9. Per il contenuto e la sottoscrizione degli atti di parte e del processo verbale, la disciplina delle udienze e la forma dei provvedimenti in generale, si applicano i principi regolatori del Codice di procedura civile.

10. La decisione della Corte Federale di appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 83 - Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di 90 (novanta) giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 78, comma 2, del presente Regolamento.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di 60 (sessanta) giorni dalla data di proposizione del reclamo.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di 60 (sessanta) giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di Garanzia dello Sport.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
5. Il corso dei termini è sospeso:
 - se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
 - se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
 - se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;
 - se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
 - in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore Generale dello Sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.
8. Le controversie diverse da quelle di natura disciplinare sono decise dagli Organi di Giustizia presso la Federazione entro 90 (novanta) giorni dalla proposizione del ricorso introduttivo di primo grado ed entro 60 (sessanta) giorni dalla proposizione dell'eventuale reclamo.
9. La disposizione di cui al comma precedente si applica, altresì, per le controversie dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva.

Art. 84 - Efficacia della sentenza dell'Autorità Giudiziaria nei giudizi disciplinari

1. Davanti agli Organi di Giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
4. L'efficacia di cui ai precedenti commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.
6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli Organi di Giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.
7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

CAPO VI – PROCURATORE FEDERALE**SEZIONE I – NOMINA E FUNZIONI****Art. 85 - Composizione dell'Ufficio del Procuratore Federale**

1. Presso la Federazione è costituito l'Ufficio del Procuratore Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione.
2. L'Ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale, di un Procuratore Aggiunto ed eventualmente di Sostituti Procuratori fino ad un massimo di 4 (quattro). A tal fine il Consiglio Federale determina il numero dei Sostituti Procuratori. È facoltà del Consiglio Federale di nominare collaboratori della Procura Federale, individuandone il numero e le attività, purché di natura strettamente tecnica, da svolgersi nel rispetto delle attribuzioni dei componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale.
3. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.
4. Il Procuratore Aggiunto e gli eventuali Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale, su previo parere del Procuratore Federale, e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia a norma del Codice di Giustizia Sportiva del CONI.

5. Il Procuratore Federale, gli eventuali Sostituti Procuratore ed il Procuratore Aggiunto durano in carica per un mandato di 4 (quattro) anni. Il mandato del Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.
6. Il Procuratore Aggiunto e gli eventuali Sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore Federale. Il Procuratore Aggiunto sostituisce, inoltre, il Procuratore Federale in caso di impedimento e può essere preposto alla cura di specifici settori a mezzo di delibera del Consiglio Federale o atto equivalente ma unicamente in sede di nomina o assegnazione.
7. Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali del CONI.

Art. 86 - Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore Federale e Procuratore Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 71, comma 2, del presente Regolamento, o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine e dei dirigenti generali della Pubblica Amministrazione, anche a riposo.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 71, comma 2, del presente Regolamento, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno 2 (due) anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

Art. 87 - Attribuzioni del Procuratore Federale

1. Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
2. Lo Statuto assicura l'indipendenza del Procuratore, del Sostituto Procuratore e del Procuratore Aggiunto, che in nessun caso assistono alle deliberazioni del Giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero che possano altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.
3. La gestione dei fascicoli dei procedimenti disciplinari è effettuata mediante la piattaforma informatica unica di cui all'art. 53, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI. Le modalità di utilizzo della piattaforma sono previste dal Regolamento di cui all'art. 12 *ter* dello Statuto del CONI.

SEZIONE II – AZIONE DISCIPLINARE

Art. 88 - Azione del Procuratore Federale

1. Il Procuratore Federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di Tesserati, Affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della Federazione, nelle forme e nei

termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.

2. L'archiviazione è disposta dal Procuratore Federale se la notizia di illecito sportivo è infondata ovvero se entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 91 del presente Regolamento.
3. Il Procuratore Federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito. Le notizie di illecito presentate possono essere ricevute dal Procuratore Federale esclusivamente se:
 - è verificabile la provenienza e l'identità del segnalante;
 - il segnalante risulta Tesserato o Affiliato/Aggregato ai tempi del fatto segnalato e della segnalazione.
4. Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro 20 (venti) giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria ovvero se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i 2 (due) giorni successivi. Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'inculpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'inculpato e al Giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente Regolamento. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore Federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

Art. 89 - Prescrizione dell'azione

1. Il potere di sanzionare i fatti disciplinarmente rilevanti si estingue quando il Procuratore Federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento.
2. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui occorre il fatto disciplinarmente rilevante. L'esercizio dell'azione disciplinare interrompe la prescrizione.
3. Fermo quanto previsto al precedente art. 88, comma 5, del presente Regolamento il diritto di sanzionare si prescrive entro:
 - il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative allo svolgimento della gara;

- il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
 - il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni relative alla alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati;
 - il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
4. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
 5. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Art. 90 - Astensione

1. Il Procuratore Federale ha facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza.
2. L'autorizzazione all'astensione è data dal Procuratore Generale dello Sport.

Art. 91 - Svolgimento delle indagini

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari di cui ha notizia.
2. A tal fine, iscrive nell'apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti. Il registro deve essere tenuto secondo le modalità prescritte dall'art. 53 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, in quanto compatibili.
3. La durata delle indagini non può superare il termine di 60 (sessanta) giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura Generale dello Sport autorizza la proroga di tale termine per la durata di 40 (quaranta) giorni, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. In casi eccezionali, può autorizzare una ulteriore proroga per una durata non superiore a 20 (venti) giorni. Il termine prorogato decorre dalla comunicazione dell'autorizzazione. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato.
4. Il Procuratore Federale, concluse le indagini, se ritiene di non provvedere al deferimento ai sensi dell'art. 88, comunica entro 10 (dieci) giorni il proprio intendimento di procedere all'archiviazione alla Procura Generale dello Sport. Ferme le attribuzioni di questa, dispone quindi l'archiviazione con determinazione succintamente motivata.
5. Il Procuratore Federale, in ogni caso, è tenuto a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità nonché ai soggetti che abbiano presentato denuncia.

6. Il Procuratore Federale può avvalersi durante la fase delle indagini, ivi compresa l'audizione personale, di strumenti telematici.

Art. 92 - Applicazione consensuale di sanzioni e adozione di impegni senza incolpazione

1. I soggetti sottoposti a indagini possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati. Il Procuratore Federale, prima di addivenire all'accordo, informa il Procuratore Generale dello Sport il quale, entro 10 (dieci) giorni, può formulare rilievi.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore Federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i 15 (quindici) giorni successivi, sentito il Consiglio Federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore Generale dello Sport. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni da parte del Presidente della Federazione, l'accordo acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.
3. Il precedente comma 1 del presente articolo non trova applicazione per i casi di recidiva, né per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona, né per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

SEZIONE III – RAPPORTI CON LA PROCURA DELLA REPUBBLICA, CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI E CON LA PROCURA GENERALE DELLO SPORT

Art. 93 - Rapporti con l'Autorità Giudiziaria

1. Il Procuratore Federale, se durante le indagini prende notizia di fatti rilevanti anche per l'Ufficio del Pubblico Ministero, trasmette senza indugio copia degli atti al Presidente Federale affinché questi informi l'Autorità giudiziaria competente ovvero vi provvede direttamente.
2. Qualora la Procura della Repubblica trasmetta risultanze del procedimento penale al Procuratore Federale, gli atti e documenti trasmessi sono da lui tenuti nel debito riserbo consentito da ciascuna fase del procedimento.
3. Qualora il Procuratore Federale ritenga che presso l'Ufficio del Pubblico Ministero ovvero altre autorità giudiziarie dello Stato siano stati formati atti o raccolti documenti rilevanti per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, ne richiede l'acquisizione direttamente o per il tramite della Procura Generale dello Sport.
4. La Procura Generale dello Sport può comunque richiedere l'acquisizione di tali atti o documenti per l'esercizio delle sue specifiche attribuzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva del CONI. In caso di accoglimento della richiesta, il Procuratore Generale dello Sport trasmette copia degli atti e dei documenti ricevuti al Procuratore Federale.

Art. 94 - Rapporti con la Procura Antidoping del CONI

1. Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del CONI nonché con l'Ufficio del Pubblico Ministero.
2. Il Procuratore Federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del CONI, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura Generale dello Sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

Art. 95 - Rapporti con la Procura Generale dello Sport

1. Il Procuratore Federale coopera, in spirito di leale collaborazione, con la Procura Generale dello Sport al fine di assicurare la completezza e tempestività delle indagini; a tal fine, la Procura Generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli Tesserati e Affiliati/Aggregati, può invitare il capo della Procura Federale, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di cui all'art. 12-ter dello Statuto CONI ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all'iscrizione nel registro generale dei procedimenti in corso, di cui all'art. 53, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI. Qualora il medesimo fatto sia oggetto di indagine da parte dell'Ufficio del Procuratore Federale di più di una Federazione, la Procura Generale dello Sport assicura il coordinamento tra gli uffici.
2. La Procura Generale dello Sport adotta linee guida per prevenire impedimenti o difficoltà nell'attività di indagine e può convocare il Procuratore Federale al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti.
3. Resta fermo il potere di disporre l'avocazione nei termini e con le modalità previste e disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dallo Statuto del CONI.
4. In ogni caso, il Procuratore Federale è tenuto al rispetto di quanto previsto nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport per quanto di propria competenza, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 9, 10, 11 e 12 del citato Regolamento.

CAPO VII – RICORSO AL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Art. 96 - Ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi Organi di Giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a 90 (novanta) giorni o pecuniarie fino a 10.000 Euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'articolo 12 bis dello Statuto del CONI, nei termini e con le modalità disciplinate dagli articoli 54 ss. del Codice della Giustizia Sportiva del CONI. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport.

3. Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva, da delibere della Giunta nazionale del CONI nonché dallo Statuto e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali, anche di tipo arbitrale, definite d'intesa con il CONI. Giudica inoltre le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del CONI nonché le controversie relative all'esercizio delle funzioni dei componenti della Giunta Nazionale del CONI. Nei casi di cui al presente comma, il giudizio si svolge in unico grado. Si applica l'art. 33 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI in quanto compatibile.
4. Il procedimento è disciplinato dagli artt. 54 e ss. del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, nonché dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

CAPO VIII – REVISIONE E REVOCAZIONE

Art. 97 - Revisione e Revocazione

1. Contro le decisioni della Corte Federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso dell'incolpato al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto è ammesso il giudizio di revisione, anche su istanza del Procuratore Federale, quando la sanzione è stata applicata sulla base di prove successivamente giudicate false o in difetto di prove decisive successivamente formate o comunque divenute acquisibili.
2. Le altre decisioni della Corte Federale di appello per le quali sia scaduto il termine per il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ovvero qualora il ricorso non sia stato accolto possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
3. Il termine per proporre la revisione o la revocazione decorre rispettivamente dalla conoscenza della falsità della prova o della formazione di quella nuova ovvero dall'acquisizione del documento. In ogni caso, il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di reclamo davanti alla Corte Federale di appello. Se la revisione è accolta, non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport; ogni altra pronuncia rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
4. Fuori dei casi precedenti, nessuna decisione di Organi di Giustizia può essere revocata quando sia scaduto il termine per la impugnazione o il giudizio sia stato comunque definito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione nel merito.
5. La revisione o la revocazione non sono più ammesse quando la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione dell'Organo di Giustizia della Federazione o del Collegio di Garanzia dello Sport.

TITOLO VI - PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI SPECIALI

Art. 98 - Riabilitazione

1. La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.

2. Il provvedimento di riabilitazione è emesso dalla Corte Federale di appello su istanza del sanzionato, da presentarsi al medesimo organo in presenza delle seguenti condizioni:
 - che siano decorsi 3 (tre) anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia stata estinta in altro modo. Il termine è aumentato fino a 8 (otto) anni se la richiesta è avanzata da soggetto recidivo;
 - che in tale periodo il condannato abbia riparato alle conseguenze dell'infrazione commessa ed abbia dato prova effettiva di costante buona condotta.
3. Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente. La Corte Federale di appello acquisisce tutta la documentazione ritenuta necessaria all'accertamento del concorso dei suddetti requisiti e, dunque, ai fini della decisione.
4. La Corte Federale di appello si pronuncia in camera di consiglio entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'istanza. La decisione deve essere depositata entro 15 (quindici) giorni dalla pronuncia presso la Segreteria della Corte Federale di appello che provvede alla trascrizione nel Casellario Federale. La Segreteria provvede, inoltre, nel termine di 7 (sette) giorni, a darne comunicazione all'istante a mezzo raccomandata A.R.
5. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi 2 (due) anni dalla data del provvedimento di rigetto.
6. La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro 7 (sette) anni una infrazione disciplinare per il quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a 2 (due) anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti. Decide sulla revoca la medesima Corte Federale d'Appello su istanza di parte o su istanza del Procuratore Federale depositata presso la Segreteria degli Organi di Giustizia, corredata dei relativi documenti e notificata all'interessato, che può provvedere al deposito, con contestuale comunicazione alla Procura Federale, di memoria difensiva, prima dell'udienza fissata per la decisione che sarà comunicata alle parti a cura della predetta Segreteria.
7. La revoca della riabilitazione può conseguire, anche, come sanzione accessoria alla decisione dell'Organo di Giustizia che ha comminato la seconda sanzione.
8. Tale decisione può essere impugnata davanti alla Corte Federale d'Appello.

TITOLO VII - COLLEGIO ARBITRALE

Art. 99 - Clausola compromissoria, Collegio Arbitrale e Procedimento

1. Gli Affiliati e i Tesserati della Federkombat possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie di natura meramente patrimoniale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia, nei modi e termini fissati dal presente Regolamento.
2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente del Collegio Arbitrale e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente secondo le previsioni del presente articolo.
3. Il procedimento è instaurato su istanza scritta e motivata della parte, da effettuarsi mediante lettera raccomandata indirizzata al Presidente della Corte Federale di appello, comunicando allo stesso tempo il nominativo del componente del Collegio di propria spettanza.

4. La comunicazione deve determinare l'oggetto della controversia, le conclusioni che si intendono affidare al Collegio Arbitrale, l'elezione di domicilio ai fini di eventuali comunicazioni e l'invito all'altra parte a procedere alla nomina del proprio arbitro entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa. Alla comunicazione deve essere allegata dichiarazione di accettazione dell'incarico sottoscritta dall'arbitro designato.
5. Alla lettera raccomandata dovrà essere allegata ricevuta comprovante l'invio della copia della istanza alla controparte.
6. Entro il termine di cui sopra, la parte nei cui confronti è stata richiesta l'instaurazione del giudizio, ha facoltà di provvedere, mediante lettera raccomandata diretta sia alla parte proponente, sia al Presidente della Corte Federale di appello, alla indicazione del nominativo del componente del Collegio di propria pertinenza. Dovrà essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico sottoscritta dall'arbitro designato.
7. Nel caso di mancato esercizio di detta facoltà entro il termine suindicato, il Presidente della Corte Federale di appello procederà d'ufficio alla designazione dell'altro componente del Collegio.
8. Tale nomina rimarrà ferma per l'intera durata del procedimento, anche nella ipotesi in cui la parte provveda tardivamente alla nomina dell'arbitro, ovvero esprima successivamente il mancato gradimento nei confronti dell'arbitro designato d'ufficio.
9. In difetto di accordo degli arbitri, per qualunque motivo, alla designazione del Presidente del Collegio entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla nomina del secondo arbitro, la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale è demandata al Presidente della Corte Federale di appello.
10. Nominato, il Presidente del Collegio stabilisce la data della prima riunione comunicandola ai due arbitri di parte, nonché alla parte ricorrente ed alla controparte nel domicilio dalla stessa indicato.
11. Debbono essere assegnati alle parti i termini per presentare documenti e memorie e per esporre le repliche.
12. Il Presidente dirige la riunione e regola la discussione. Le funzioni di Segretario del Collegio saranno espletate da uno degli arbitri su incarico del Presidente.
13. Le parti possono difendersi personalmente ovvero farsi assistere e rappresentare da un difensore di loro fiducia iscritto all'albo degli avvocati, munito di procura, con esclusione dei Tesserati colpiti da provvedimenti di sospensione o inibizione e dei dirigenti Federali, nazionali e regionali, eletti o nominati. I rappresentanti ed i patrocinatori delle parti, nella ipotesi di mancata comparizione di quest'ultime, devono essere muniti di delega scritta.
14. Le parti possono essere sentite se ne fanno espressa richiesta e possono, altresì, chiedere ammissione di eventuali prove testimoniali.
15. I membri degli Organi di Giustizia non possono far parte del Collegio Arbitrale istituito nell'ambito della Federkombat.
16. Per quanto non previsto si applicano gli artt. 806 e segg. del Codice di Procedura Civile.

Art. 100 -Provvedimento del Collegio Arbitrale

1. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano secondo diritto quali amichevoli compositori, inappellabilmente e senza formalità di procedura.
2. Il lodo deve essere pronunciato entro 90 (novanta) giorni dalla nomina del Presidente.
3. Il termine è sospeso quando è proposta istanza di ricsuzione e fino alla pronuncia su di essa ed è interrotto quando occorre procedere alla sostituzione degli arbitri.

4. Nel caso di sostituzione per impedimento, decadenza o dimissioni, di uno o più componenti il Collegio, la sostituzione avverrà con le stesse modalità della nomina, entro 30 (trenta) giorni dalla indisponibilità dell'arbitro e ciò non comporterà il rinnovo degli atti di istruzione già compiuti.
5. Le dimissioni rassegnate successivamente alla emissione del dispositivo non esplicano nessuna efficacia sulla decisione stessa.
6. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed è quindi redatto per iscritto ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. Ciascun arbitro può chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale.
7. Il lodo deve contenere:
 - l'indicazione delle parti;
 - l'esposizione sommaria dei motivi;
 - il dispositivo;
 - la sottoscrizione di tutti gli arbitri, con l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è apposta.
8. Il lodo è comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
9. Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione.
10. Il lodo, per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 (dieci) giorni dalla sua ultima sottoscrizione presso la Segreteria degli Organi di Giustizia.
11. Dell'avvenuto deposito la Segreteria degli Organi di Giustizia ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto da queste, per la relativa esecuzione.
12. Le decisioni del Collegio Arbitrale sono definitive ed inappellabili.
13. La mancata esecuzione del lodo da parte del soccombente comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.
14. La Segreteria Federale trascorsi 30 (trenta) giorni dal deposito del lodo, senza che la condanna emessa dal Collegio abbia ricevuto esecuzioni, denuncia il fatto alla Procura Federale per l'esercizio dell'azione disciplinare. Analoga denuncia dovrà essere effettuata dal Collegio nei confronti di qualunque tesserato o affiliato a carico del quale emergano, dall'esame dei documenti, elementi che facciano configurare eventuali ipotesi di responsabilità.

TITOLO VIII – NORME FINALI

Art. 101 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento di Giustizia entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia ai Principi di Giustizia Sportiva del CONI, allo Statuto e ai Regolamenti Federali, in quanto applicabili, al Codice di Procedura Civile ed al Codice della Giustizia Sportiva del CONI.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

Federkombat – Regolamento di Giustizia

3. I procedimenti pendenti davanti agli Organi di Giustizia presso la Federazione al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni continuano a svolgersi in base a quelle previgenti.

h